

Roma, 19 giugno 2002
Prot. n° P/6013

OGGETTO: iscrizione al P.R.A. di veicoli provenienti dall'estero.

1. DICHIARAZIONE DI PROPRIETA' CORREDATA DA FATTURA D'ACQUISTO COME TITOLO

Molti Uffici Provinciali segnalano le oggettive difficoltà nelle quali incorrono nel caso di veicoli importati da Paesi dell'U.E. per i quali si dispone della sola fattura di acquisto e non di un formale atto di vendita.

Atteso che non tutte le legislazioni sono armonizzate, sorgono frequentemente, presso gli uffici del PRA, contestazioni sul tipo di atto da produrre a corredo della formalità.

Come noto, affinché l'iscrizione possa essere regolarmente eseguita, alla nota di richiesta della formalità deve essere allegato un atto di vendita reso nella forma della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.

In deroga a tale principio e solo per casi di veicoli importati dagli stessi soggetti intestatari all'estero, per l'iscrizione nel P.R.A. si è accettata una dichiarazione di proprietà resa dall'intestatario e debitamente autenticata.

La soluzione del problema **in via eccezionale e solo per i casi espressamente indicati (veicoli importati dall'U.E. da parte di acquirenti residenti in Italia)** può essere individuata nell'estensione analogica delle modalità operative previste per i veicoli importati ed iscritti a nome dello stesso intestatario all'estero.

Ciò premesso, si dispone che, nei casi di formalità di prima iscrizione di veicoli - sia nuovi che usati - acquistati all'estero e poi immatricolati in Italia, possa essere utilizzata come titolo idoneo la dichiarazione di proprietà resa nella forma della **scrittura privata con firma autenticata** dell'intestatario della carta di circolazione italiana, corredata dalla copia della **fattura di acquisto** all'estero, controfirmata dall'interessato in calce ad apposita dicitura da inserire sulla fattura "dichiaro che la presente è copia dell'originale della fattura a me intestata per l'acquisto del veicolo targato".

Potrà essere richiesta la traduzione giurata della fattura, solo in caso di fondato dubbio sul contenuto e/o qualora questa sia redatta in una lingua straniera inusuale, che renda del tutto incomprensibile il documento.

Si ricorda che la parte deve esibire copia della carta estera insieme alla cd. "velina" riportante i dati dell'immatricolazione italiana nonché per i veicoli provenienti dalla Germania, l'originale del "Kraftfahrzeugbrief".

L'I.P.T. deve essere corrisposta in misura proporzionale.

2. ART. 2657 C.C. SCRITTURA PRIVATA E AUTOCERTIFICAZIONE.

Si ribadisce l'inammissibilità dell'applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa da parte del P.R.A., per le richieste di iscrizione al PRA di un veicolo importato dall'estero, basate su una autocertificazione.

Questo Ente si è da tempo adeguato alle disposizioni sulla semplificazione amministrativa, che condivide pienamente, ma, come noto, la disciplina d'istituto (art. 6 R.D. 29.7.1927, n.1814) dispone, per l'esecuzione della formalità a contenuto patrimoniale, un titolo documentale reso nelle forme prescritte dell'art. 2657 del codice civile, con il quale si accerti formalmente la proprietà del veicolo.

Al riguardo, in via generale, si è espresso conformemente anche il Consiglio del Notariato, in relazione alle modalità dell'autentica notarile per gli atti inerenti la pubblicità legale automobilistica.

3. ATTI FORMATI IN TERRITORIO ESTERO.

Rimane invariata la possibilità di produrre gli atti di vendita con firma del venditore o dell'interessato, autenticata presso notai esteri.

Resta, però, fermo l'obbligo di osservare l'art.106 della legge 16.2.1913 n.89 sull'ordinamento del notariato, che obbliga il preventivo deposito presso un notaio esercente o negli archivi notarili degli atti rogati all'estero, prima di farne uso nel territorio nazionale.

Sono esclusi da questa normativa gli atti di vendita autenticati (il riferimento è sempre all'art.2657 c.c.) presso gli uffici del Consolato che svolgono funzioni notarili e sono considerati territorio italiano all'estero. Presso tali uffici non possono, pertanto, essere rilasciate dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/00 per ciò che attiene agli atti a contenuto patrimoniale che riguardano i veicoli.

Si ricorda che ai fini della trascrizione al PRA l'atto deve essere rilasciato in doppio originale; per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti al riguardo, si ricorda anche che, con la L.106/90, è stata da tempo soppressa la legalizzazione degli atti negli Stati membri dell'U.E.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni che potranno essere richieste alla Dr. Elisabetta Mascolo (tel.06.4998.2201/2168), è gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Fabio Califano)